

Comune di Calvagese della Riviera Piazza Municipio n.12-25080Calvagese della Riviera( BS) Tel.030.601025 int.5-Fax 030.601578

Email: <a href="mailto:tributi@comune.calvagesedellariviera.bs.it">tributi@comune.calvagesedellariviera.bs.it</a>
Email: <a href="mailto:tribution:tr

# IMU ANNO 2016

## Imposta Municipale Propria

Si evidenzia che per l'annualità 2016 è stata ridotta l'aliquota ordinaria IMU dal 9,6 per mille al 9,4 per mille

#### Versamento:

- Acconto o unica soluzione entro il 16/06/2016
- Saldo entro il 16/12/2016.

### Aliquote:

#### DELIBERA DI C.C. 14 N. DEL 07 MAGGIO 2016

- Esenzione abitazione principale
  - (purché non rientrino nelle categorie catastali A01-A08-A09) e relative pertinenze (limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C2 e C6). Alle pertinenze che eccedono tale numero, si applica l'aliquota ordinaria del 9,6 per mille;
- <u>9,4 per mille</u>, aliquota ordinaria per gli immobili non soggetti ad agevolazioni;
- 9,4 per mille, aliquota aree fabbricabili;
- <u>4,0 per mille</u>, aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per le categorie catastali A/01-A/08-A/09 e le relative pertinenze (con detrazione di € 200,00 );
- Esenzione, aliquota terreni agricoli
- Esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola;
- 8,0 per mille, aliquota per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito;
- <u>7,6 per mille</u>, per l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata.

Comodato gratuito: parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli e viceversa). L'agevolazione vale per una sola abitazione e relative pertinenze nel solo caso in cui sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- il fabbricato deve essere adibito ad uso residenziale (ad esclusione delle unità immobiliari di categoria A1/A8/A9)
- le eventuali pertinenze sono limitate nel numero di una per categoria catastale C6/C2/C07
- il nucleo famigliare del comodatario deve risiedere anagraficamente nell'unità immobiliare, con relative intestazioni delle utenze
- deve essere presentata presso l'Ufficio Tributi del Comune di Calvagese della Riviera la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto del registro del comodato gratuito.

L'agevolazione decorre dalla data di presentazione dell'atto notorio presso l'ufficio tributi.

Per i contribuenti che hanno presentato regolare dichiarazione di uso gratuito per l'anno 2015 si continuerà ad applicare l'aliquota agevolata dell'8,0 per mille, ma avranno diritto alla riduzione del 50% della base imponibile solo ed esclusivamente quelli che risultano in possesso anche dei requisiti previsti dalla Legge di stabilità 2016, sotto riportati:

- Il possesso di un solo fabbricato ad uso abitativo oltre alla propria abitazione principale,
- La residenza anagrafica nello stesso comune del soggetto beneficiario dell'uso gratuito,
- La concessione dell'uso gratuito esclusivamente ad un parente di primo grado in linea retta (genitori-figli/figli-genitori),
- La registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate. Al riguardo si precisa che se la registrazione è avvenuta entro il 30/03/2016 l'abbattimento al 50% della base imponibile decorrerà dal 01/01/2016; se detta registrazione è successiva, l'abbattimento decorrerà dal momento della registrazione.
- La presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 Giugno 2017.

Il MEF ha pubblicato la Nota MEF comodati gratuiti Circolare N. 1/DF del 17 febbraio 2016, in cui chiarisce i requisiti, i dettagli e l'applicazione del Comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile, che qui di seguito si riportano.

Per "immobile", come specificato dal MEF durante Telefisco 2016 e dalla Circolare N.1/DF/2016, deve intendersi un immobile ad uso abitativo ("laddove la norma richiama in maniera generica l'immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo").

Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7)

Quindi il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purché gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei risulti essere abitazione principale del proprietario.

Casi di non applicabilità della riduzione: - se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione; - se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione; - se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione; - se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione; - se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione; - se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione.

Coefficienti moltiplicatori: L'IMU deve essere calcolate sul valore catastale dell'immobile che si ottiene moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per i seguenti coefficienti: ( fatta eccezione per i terreni agricoli )

<u>Categoria</u>	<u>Coefficiente</u>
Gruppo catastale A (esclusa A10)	160
A/10	80
Gruppo catastale B	140
C/01	55
C/02 C/06 C/07	160
C/03 C/04 C/05	140
Gruppo catastale D (esclusa D/05)	65
D/05	80

Codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

Descrizione	Codice tributo IMU-Comune	Codice tributo IMU-Stato
Abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
Terreni	3914	
Aree fabbricabili	3916	
Altri fabbricati (esclusa cat. D)	3918	
Altri fabbricati cat. D	3930	3925
Fabbricati rurali ad uso strumentale		

L'importo minimo del versamento è pari a € 6,00.